ai sensi dell'art. 3, n. 4, 2° comma, del regolamento soprammenzionato.

2. Il regime fiscale delle Comunità è un regime autonomo che si applica indipendentemente dai regimi nazionali. Di conseguenza, il principio della parità di trattamento non prescrive che si tenga conto in proposito delle eventuali disparità che possono derivare dal sovrapporsi del sistema comunitario e del sistema nazionale.

Nelle cause riunite 81, 82 e 146/79,

1. DENISE SORASIO-ALLO, dipendente della Commissione CE, residente in Bruxelles, 1050, avenue Émile Duray 68,

2. CECILIA AIMO-CAMPOGRANDE, dipendente della Commissione CE, residente in Overijse (Belgio) 1900, Spaltlaan 21,

3. ALAIN-PIERRE ALLO, dipendente della Commissione CE, residente in Bruxelles, 1050, avenue Émile Duray 68,

tutti assistiti e rappresentati dall'avv. Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Tony Biever, 83 bd. Grande-Duchesse Charlotte,

ricorrenti,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Thomas F. Cusack, in qualità di agente, assistito dall'avv. Daniel Jacob, del foro die Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Mario Cervino, consigliere giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuto,

cause aventi ad oggetto:

nella causa 81/79:

da un lato, l'annullamento del silenzio rifiuto opposto al reclamo presentato il 24 ottobre 1978 e, in quanto occorra, della nota del sig. Bosmans del 29 settembre 1978, relativa alla determinazione dell'imponibile sugli emolu-

menti della ricorrente e, d'altro lato, la condanna della Commissione al rimborso della quota d'imposta indebitamente percepita dalla data dell'entrata in servizio della interessata fino alla data dell'esecuzione dell'emananda sentenza;

nella causa 82/79:

da un lato, l'annullamento del silenzio rifiuto opposto al reclamo presentato il 30 ottobre 1978 e, in quanto occorra, della decisione con cui si è determinata l'entità dell'imponibile sugli emolumenti della ricorrente dopo il suo passaggio al 5° scatto del grado A7 (1° ottobre 1978) e, d'altro canto, la condanna della Commissione al rimborso della quota d'imposta indebitamente percepita dalla data della entrata in servizio dell'interessata fino alla data dell'esecuzione dell'emananda sentenza;

nella causa 146/79:

da un lato, l'annullamento della decisione con cui sono state abolite le riduzioni supplementari per figli a carico, nonché del silenzio rifiuto opposto al reclamo presentato in merito il 16 maggio 1979, integrato con la memoria del 21 giugno 1979 e, d'altro canto, la condanna della convenuta al rimborso della quota d'imposta indebitamente percepita dal 1° aprile 1979 fino alla data dell'esecuzione dell'emananda sentenza,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori: T. Koopmans, presidente di Sezione; A. O'Keeffe e G. Bosco, giudici;

avvocato generale: H. Mayras;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, la procedura, le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti possono così riassumersi:

I — Gli antefatti e la fase scritta

A — Le norme che disciplinano la materia

1. L'art. 3, n. 4, secondo comma del regolamento del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 260, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU n. L 56 del 4. 3. 1968), recita:

«Per ciascun figlio a carico della persona soggetta all'imposta e per ciascuna persona assimilata a un figlio a carico a norma dell'art. 2, par. 4, dell'all. VII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, si effettua una detrazione supplementare equivalente al doppio dell'ammontare dell'assegno per figlio a carico».

2. L'art. 2 dell'all. VII dello Statuto recita:

«1. Il funzionario che abbia uno o più figli a carico beneficia ... di un assegno ... per ogni figlio a carico.

2. È considerato figlio a carico il figlio legittimo, naturale o adottivo del funzionario o del coniuge, che sia effettivamente mantenuto dal funzionario.

...

6. Il figlio a carico ai sensi del presente articolo dà diritto a un solo assegno per figlio a carico, anche se i genitori appartengono a due diverse istituzioni delle tre Comunità europee».

B — Gli antefatti

1. La sig.ra Denise Sorasio-Allo, ricorrente nella causa 81/79, è inquadrata nel grado A 5 alle dipendenze della convenuta. Il suo coniuge, sig. Jean-Pierre Allo, ricorrente nella causa 146/79 è pure alle dipendenze della Commissione, ed è inquadrato al grado A 6. La sig.ra Cecilia Aimo-Campogrande, ricorrente nella causa 82/79, è altresì al servizio della convenuta, col grado A 6. Il coniuge, Gianluigi Campogrande, è parimenti alle dipendenze della Commissione.

La famiglia Allo ha due figli, nati, rispettivamente, nel 1967 e nel 1974. La famiglia Campogrande ne ha tre, nati, rispettivamente, nel 1966, 1967 e 1968.

2. La sig.ra Aimo-Campogrande passava al 5° scatto del grado A 7 il 1° ottobre

1978 e — esaminando il suo foglio paga del mese di ottobre 1978 — giudicava che la trattenuta fiscale fosse superiore a quella che avrebbe dovuto essere in base al regolamento n. 260/68. L'interessata chiedeva chiarimenti all'amministrazione e veniva informata che, nel determinare la base imponibile, non era stata effettuata alcuna riduzione supplementare per figli a carico.

3. Per quanto la riguardava, il 15 settembre 1978, la sig.ra Sorasio-Allo inviava una nota al sig. Pratley, capo della divisione «Diritti individuali e privilegi», chiedendo che le venisse specificato se si erano praticate, nella determinazione della frazione imponibile del suo stipendio, le riduzioni per figli a carico contemplate dal regolamento n. 260/68 e sollecitava che eventualmente fossero apportate le rettifiche opportune, sia ex tunc che ex nunc.

Con nota del 29 settembre 1978, il sig. Bosmans, capo della divisione «Stipendi, pensioni, missioni, indennità varie», rispondeva che la riduzione supplementare per figlio a carico è concessa solo al dipendente cui spettano, ai sensi dell'art. 2, n. 1, dell'all. VII dello Statuto, uno o più assegni per figli a carico, ma questo vantaggio non spettava alla sig.ra Sorasio-Allo, bensì al consorte, sicché la riduzione fiscale si operava solo nei confronti degli emolumenti versati al marito e non per quelli versati alla moglie.

4. Dall'entrata in servizio del sig. Allo fino al maggio del 1979, la frazione imponibile della sua remunerazione è sempre stata calcolata al netto delle riduzioni supplementari per i suoi due figli a carico. Nel maggio 1979, l'Allo constatava che le riduzioni supplementari gli erano state soppresse. Dalle delucidazioni fornite dalla divisione «Stipendi, pensioni ...» è risultato che la soppressione di dette riduzioni era dovuta non ad una modifica della posizione amministrativa dell'interessato, ma alla promozione al grado A 5 della moglie, che da quel momento avrebbe riscosso, in vece sua, l'assegno di famiglia, l'assegno per figli a carico e l'indennità scolastica. Nel giugno 1979, dallo stipendio del sig. Allo venivano defalcati gli importi corrispondenti a dette indennità, corrisposte in aprile, e all'integrazione del debito d'imposta per lo stesso mese, in quanto la promozione di sua moglie aveva effetto dal 1° aprile 1979.

5. Il 30 ottobre 1978, la sig.ra Aimo-Campogrande presentava reclamo poiché era stato calcolato l'importo della frazione imponibile del suo stipendio nel nuovo scatto senza concederle la riduzione supplementare e inoltre chiedeva l'eventuale rettifica ex tunc della frazione di stipendio soggetta ad imposta.

Il 24 ottobre 1978, la sig.ra Sorasio-Allo presentava reclamo in quanto non erano stati tenuti in debita considerazione i suoi oneri familiari nella determinazione della frazione imponibile della sua remunerazione e, in quanto occorresse, per far opposizione alla nota del 29 settembre 1978, che respingeva la sua domanda del 15 settembre 1978 relativa ad una richiesta di eventuale rettifica.

Il 16 maggio 1979, il sig. Allo presentava reclamo avverso la decisione di abolire le riduzioni supplementari di cui godeva,

per i figli a carico, cui era seguita, il 21 giugno 1979, la trattenuta retroattiva sul suo stipendio del giugno 1979. Questi tre reclami non hanno avuto seguito. Si presume quindi che l'amministrazione vi abbia opposto un silenzio rifiuto a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto.

C — Il procedimento

Gli atti introduttivi delle cause 81/79, 82/79 e 146/79 sono stati compilati, rispettivamente, il 21 maggio 1979, il 22 maggio 1979 e il 19 settembre 1979. Sono stati registrati alla cancelleria della Corte il 22 maggio 1979, il 23 maggio 1979 e il 20 settembre 1979, rispettivamente.

Nella causa 146/79, il sig. Allo ha chiesto che la causa da lui promossa fosse riunita a quella promossa dalla consorte e a quella promossa dalla sig.ra Aimo-Campogrande. Con ordinanza della Prima Sezione della Corte, in data 24 ottobre 1979, le cause 81/79, 82/79 e 146/79 sono state riunite per il procedimento e per la sentenza. Le parti ricorrenti hanno dunque presentato una sola replica e la Commissione una sola controreplica.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Prima Sezione della Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Conclusioni delle parti

Le *parti ricorrenti* concludono che la Corte voglia:

1. dichiarare i ricorsi ricevibili ed accoglierli

2. di conseguenza

a) dichiarare che alla ricorrente spettava dal giorno della sua entrata in servizio e spetta, per ogni figlio a carico, la riduzione supplementare equivalente al doppio dell'importo dell'assegno per figlio a carico *(cause 81 e 82/79);*

dichiarare che al ricorrente spetta, per ogni figlio a carico, la riduzione supplementare equivalente al doppio dell'importo dell'assegno per figlio a carico *(causa 146/79);*

b) annullare il silenzio rifiuto opposto al reclamo del 24 ottobre 1978 e, in quanto occorra, la nota del sig. Bosmans del 29 settembre 1978, relativa alla determinazione della base imponibile della ricorrente *(causa 81/79):*

annullare il silenzio rifiuto opposto al reclamo del 30 ottobre 1978 e, in quanto occorra, la decisione con cui si è stabilita la frazione imponibile della remunerazione della ricorrente dopo il suo passaggio allo scatto 5 del grado A 7, il 1° ottobre 1978 *(causa 82/79);*

annullare la decisione con cui si è abolita, determinando la frazione imponibile della remunerazione del ricorrente, a decorrere dal 1° aprile 1979, la riduzione supplementare per i suoi due figli a ca-

rico e il silenzio rifiuto opposto al reclamo presentato in merito il 16 maggio 1979 e integrato con memoria del 21 giugno 1979 *(causa 146/79);*

c) condannare la convenuta a rimborsare le quote d'imposta riscosse in eccesso a decorrere dal

1° novembre 1973 *(causa 81/79),*

1° ottobre 1974 *(causa 82/79),*

1° aprile 1979 *(causa 146/79)*

fino al giorno dell'esecuzione dell'emananda sentenza, a motivo della mancata concessione *(cause 81 e 82/79),*

della soppressione *(causa 146/79),*

della riduzione supplementare per ogni figlio a carico, nella determinazione della remunerazione imponibile;

d) condannare la convenuta a versare gli interessi moratori, calcolati dalla data da cui si è riscossa indebitamente ogni singola quota d'imposta litigiosa, oppure gli interessi giudiziari in ragione del tasso annuo dell'8 %;

3. porre le spese a carico della convenuta.

La *parte convenuta* conclude che piaccia alla Corte:

— dichiarare i ricorsi infondati e respingerli,

— porre le spese a carico delle parti ricorrenti,

— con tutte le riserve del caso.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

1. Violazione dell'art. 3, n. 4, 2° comma, del regolamento n. 260/68, violazione dell'art. 2, n. 2, 1° comma, e n. 6 dell'allegato VII dello Statuto ed eccesso di potere

Le *ricorrenti* sostengono che la Commissione non concede o non concede più, nel determinare la base imponibile delle loro remunerazioni rispettive, le riduzioni supplementari di cui all'art. 3, n. 4, 2° comma, del regolamento n. 260/68, in quanto è il loro coniuge rispettivo che riscuote gli assegni per figlio a carico.

Il diritto alla riduzione supplementare è subordinato al solo presupposto che si abbia almeno un figlio a carico, mentre dal canto suo l'art. 2, n. 2, 1° comma, dell'all. VII stabilisce che si considera figlio a carico il figlio legittimo del dipendente che è da questi effettivamente mantenuto.

È vero che l'art. 2, n. 6, dell'all. VII dello Statuto stabilisce che il figlio a carico conferisce il diritto ad un solo assegno per figlio a carico, anche se i genitori dipendono da due istituzioni diverse delle tre Comunità, ma la portata dell'articolo stesso è solo quella di evitare la riscossione contemporanea, per uno stesso figlio, di due assegni per figli a carico ed è quindi del tutto estranea alla nozione di figlio a carico e alla determinazione della remunerazione imponibile.

La *Commissione* osserva che, se è incontestabile che l'art. 2, n. 6, dell'all. VII non contempla espressamente la riduzione fiscale di cui trattasi, la disposi-

zionale anticumulo che esso contiene rappresenta solo una ripetizione del principio generale anticumulo in materia di assegni familiari sancito dall'art. 67, n. 2, dello Statuto.

Scopo dell'assegno per figli a carico, come quello della indennità scolastica, è quello di contribuire alle spese di mantenimento e di frequenza scolastica che deve sopportare il dipendente. Se, tecnicamente, questi assegni vanno ai genitori, è il figlio che, di fatto, se non sotto l'aspetto giuridico formale , è il vero destinatario. La riduzione fiscale rappresenta in realtà un assegno per figlio a carico complementare rispetto a quello contemplato dall'art. 67, n. 1, dello Statuto. Questa riduzione, concessa formalmente al dipendente cui spetta la remunerazione, dovrebbe in realtà andare a vantaggio del figlio a carico. Consegue quindi inevitabilmente dalla natura e dalla funzione della riduzione di cui trattasi, che essa può venir concessa solo una volta per ogni figlio a carico, anche se i genitori sono entrambi dipendenti delle Comunità. Il tenore dell'art 3, n. 4, 2° comma, del regolamento n. 260/68 conferma questo principio, in quanto stabilisce che la riduzione è concessa «per ciascun figlio a carico». L'orientamento della Commissione su questo punto è condiviso pure dalle altre istituzioni delle Comunità.

Le *ricorrenti* replicano che l'illegittimità del comportamento della convenuta sta nel fatto che essa ha ampliato la portata dell'art. 3, n. 4, 2° comma, del regolamento n. 260/68, aggiungendovi condizioni supplementari: quella della riscossione dell'assegno per figlio a carico e quella dell'esistenza di un figlio a carico che fa insorgere il diritto all'assegno relativo.

Del resto, la prassi della Commissione è contraddittoria. Nel caso in cui i genitori del figlio a carico siano entrambi dipendenti comunitari, l'amministrazione concede la riduzione fiscale solo al dipendente che riscuote l'assegno per figlio a carico, il che equivale a ricollegare il diritto alla riduzione alla riscossione dell'assegno e, a fortiori, a considerare condizione necessaria (ma non sufficiente) l'esistenza di un diritto all'assegno. Per contro essa concede la riduzione al dipendente che ha un figlio che non gli conferisce alcun diritto all'assegno e per il quale dunque non gli viene versato nulla.

Orbene, la legge è chiara: l'art. 2, n. 6, dell'all. VII non riguarda la riduzione fiscale, l'art. 3, n. 4, del regolamento n. 260/68 riconosce la riduzione fiscale per ogni figlio a carico dell'interessato e l'art. 67, n. 1, dello Statuto non fa cenno della riduzione fiscale. Il punto di vista della convenuta risulta quindi «contra legem».

Inoltre questa posizione sarebbe incompatibile con il principio di diritto fiscale secondo cui, nel dubbio, l'interpretazione deve essere quella più favorevole al contribuente. La convenuta dimentica inoltre che il sistema di imposta comunitaria è un sistema fiscale individuale, il che non consente di tener conto della posizione fiscale del coniuge o dei due coniugi presi cumulativamente. La riduzione fiscale non è un assegno e obbedisce a leggi sue particolari.

Per far cadere il ragionamento della convenuta è sufficiente infine ricordare che

la norma anticumulo in materia di assegni familiari ha come corollario l'obbligo di dichiarare se si percepiscano assegni della stessa natura versati da fonti diverse. Invece non vi è alcun obbligo di dichiarare eventuali riduzioni fiscali spettanti per altre vie, specie l'eventuale riduzione di cui fruisce il coniuge non dipendente comunitario. Sicché la teoria della convenuta sfocerebbe in questa situazione assurda che, ove entrambi i genitori dipendano dalle Comunità, si concederebbe solo una riduzione fiscale per ogni figlio a carico, mentre se uno dei coniugi dipende dalle Comunità e l'altro no, è possibile che per ogni figlio a carico si possa fruire di due riduzioni fiscali.

Onde salvaguardare la razionalità dell'istituto, le ricorrenti trovano logico che, dal momento in cui, per ipotesi, i genitori concorrano entrambi a mantenere un figlio, se ne tenga conto non solo per uno, ma per entrambi, nella determinazione del reddito imponibile.

La *convenuta* ribatte che la circostanza che le condizioni per la concessione della riduzione fiscale siano più generose di quelle per l'assegno per figli a carico non è affatto tale da inficiare di illegittimità la sua interpretazione.

La prassi dell'amministrazione non è contraddittoria. Il fatto di concedere la riduzione fiscale al coniuge che riscuote l'assegno per il figlio a carico rappresenta un provvedimento favorevole, perché questo assegno è attribuito al coniuge che ha lo stipendio più alto.

Un'interpretazione esegetica consente di rilevare che l'art. 3, n. 4, 2° comma, del regolamento n. 260/68 pone l'accento sull'onere costituito da ogni figlio. Ne consegue che la riduzione è concessa per il fatto che vi è un figlio a carico, senza dover tener conto del fatto che l'onere del suo mantenimento grava su una o più persone soggette all'imposta comunitaria.

La convenuta non si considera nemmeno vincolata dal principio di diritto fiscale invocato dalle ricorrenti. Il fatto che due coniugi dipendenti delle Comunità siano soggetti ad un regime fiscale operante pro capite non impedisce affatto di ritenere che la riduzione deve operarsi una sola volta per figlio. Un figlio costituisce un onere unico, indipendentemente dal fatto che gravi solo su uno dei genitori o che sia ripartito tra entrambi, ma mai potrà gravare interamente e sull'uno e sull'altro genitore ad un tempo.

La visione della convenuta corrisponde interamente alla prassi seguita negli Stati membri, ove la tecnica per concedere una riduzione fiscale al contribuente con figli a carico è indubbiamente diversa, ma ove — senza eccezioni — il vantaggio si concede — indipendentemente dal vincolo fiscale comune o separato cui vanno soggetti i genitori — una sola volta per ogni figlio a carico.

2. Violazione dei principi e delle norme giuridiche, specie dei principi di parità, di giustizia distributiva, di equità, del principio secondo cui l'illecito commesso dall'amministrazione coinvolge la responsabilità della stessa e dà diritto al risarcimento del danno, che può avvenire anche in natura

Le *ricorrenti* ricordano che la Commissione pratica sistematicamente la riduzione fiscale nel caso in cui un dipen-

dente abbia un figlio a carico, allorché il suo coniuge lavora, ma non dipende dalle Comunità, anche se detto coniuge fruisce a sua volta di una riduzione per lo stesso motivo. I principi della parità di trattamento, di equità e di giustizia distributiva vengono dunque infranti in quanto la prassi seguita fa sì che — a parità di tutti gli altri fattori — due remunerazioni vengano gravate in modo diverso, a seconda che il coniuge di un dipendente comunitario sia anch'esso alle dipendenze delle Comunità o lavori, ma nòn dipenda dalle Comunità.

Infatti, la discriminazione presuppone inoltre che si usi un metro diverso in situazioni identiche o comparabili. Orbene, nella fattispecie, il rapporto non dovrebbe esser fatto tra la situazione fiscale delle ricorrenti e quella che godrebbero se il coniuge lavorasse fuori dalle Comunità, bensì tra la situazione finanziaria globale delle ricorrenti e dei loro coniugi e quella che si verificherebbe nell'ipotesi in cui questi ultimi non fossero alle dipendenze della Comunità (cfr. sent. 60/60, Humblet, Racc. 1960, pag. 1125).

Nel caso specifico, sarebbe equo rimborsare l'eccesso d'imposta percepito indebitamente, aumentato degli interessi.

La Commissione ritiene che l'interpretazione, assertivamente errata, che essa ha fornito delle norme di cui trattasi non costituisca un illecito imputabile all'amministrazione che attribuisce diritto al risarcimento. La sentenza 23/69 (Fiehn, Racc. 1970, pag. 547) dimostra che «salvo eccezioni, il fatto di adottare un'interpretazione inesatta non costituisce, di per sé stesso, un illecito». Le ricorrenti non dimostrano che sussistano circostanze eccezionali. Nella sentenza 126/76 (Gelders-Deboeck, Racc. 1977, pag. 1623) si afferma che «non è nemmeno necessario condannare la convenuta a versare alla ricorrente le somme richieste, dato che l'annullamento delle decisioni impugnate produce di per sé la conseguenza che la Commissione statuirà ex novo in conformità alla sentenza pronunziata».

La *convenuta* ritiene che non si tratti di raffrontare la situazione delle ricorrenti a quella di un dipendente ipotetico che si trova in una situazione comparabile alla loro, il cui coniuge però è occupato fuori delle Comunità. In effetti questo raffronto introduce un fattore sul quale l'amministrazione non può assolutamente intervenire, cioè la possibilità che il diritto nazionale contempli un regime comparabile con quello posto in vigore dal regolamento n. 260/68. Il precetto della parità di trattamento rimane impregiudicato se il suo rispetto viene garantito nell'ambito della disciplina emanata dal legislatore comunitario, senza che si debba, e peraltro si possa, tener conto di elementi estranei a questa disciplina, come ad esempio il luogo ove il dipendente spende il suo stipendio e il regime fiscale nazionale che disciplina la remunerazione del coniuge del dipendente.

Le *ricorrenti* replicano che si desume dallo Statuto che ogni norma anticumulo è abbinata all'obbligo di dichiarare quali altri vantaggi si fruiscano da fonte diversa. Il sistema delineato dalla convenuta è scalzato dalla stessa argomentazione che essa svolge in via principale,

poiché, per rispettare i principi giuridici che essa invoca, si dovrebbe esattamente tener conto del vantaggio di indole analoga di cui si fruisce da altra fonte, cioè di elementi estranei, e ciò allorché non vi sono norme che lo dispongano espressamente.

Le ricorrenti confermano che vi è indubbia disparità di trattamento, seguendo l'iter logico della Commissione quale appare dal primo mezzo, iter logico che la stessa ha abbandonato nel secondo mezzo: il figlio di due coniugi entrambi dipendenti delle Comunità fruirebbe sempre solo di una riduzione fiscale, quello di un dipendente comunitario e di una persona occupata fuori delle Comunità potrebbe invece fruire di una duplice riduzione.

La prassi illegittima non è uniformemente seguita nei confronti di tutti, ma solo nei confronti dei dipendenti il cui coniuge è pure alle dipendenze della Comunità. Supponendo che una prassi illegittima non sia «di per sé» costitutiva di illecito, essa lo diviene se, come nella fattispecie, essa è arbitraria (mancanza di criteri oggettivi), incoerente (norma anticumulo senza contropartita obbligatoria) e discriminatoria.

Le ricorrenti si rimettono all'apprezzamento della Corte circa la loro domanda di condannare la Commissione a rimborsare l'eccesso di imposta indebitamente riscosso, in quanto detta richiesta può prospettarsi come conseguenza dell'annullamento delle decisioni impugnate, ma insistono sul principio di condanna al pagamento degli interessi moratori, giacché l'obbligo di versarli non è conseguenza immediata di detto annullamento. Se l'illecito sussiste, gli interessi moratori sono dovuti a decorrere dalla data di ogni versamento di imposta non dovuta (sent. 155/76, Leonardini, Racc. 1978, pag. 735).

La *Commissione* obietta che la concessione di due riduzioni fiscali per figlio a carico, se entrambi i genitori sono alle dipendenze della Comunità, costituisce un elemento che genera discriminazione. Quindi, due coniugi entrambi dipendenti della Comunità fruiscono di due riduzioni mentre il dipendente il cui coniuge non svolge attività lavorative remunerate potrebbe fruire di una sola riduzione. Tale diversità di trattamento è evidentemente ingiustificabile, data la stretta connessione tra riduzione fiscale ed esistenza di un figlio a carcio e quindi provoca discriminazione.

La sentenza Leonardini non può costituire un precedente, poiché la Commissione è stata condannata a pagare interessi di mora «dato il notevole ritardo con cui è stata definita la pratica relativa all'infortunio», fatto in cui si è ravvisato un illecito. Quella fattispecie era del tutto diversa sia da quella esaminata nella sentenza Fiehn che da quella ora in esame.

Le ricorrenti, rappresentate dall'avv. Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, e la Commissione CE, rappresentata dall'avv. Daniel Jacob, hanno presentato le loro difese all'udienza del 22 maggio 1980.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 19 giugno 1980.

In diritto

1 Con atti introduttivi depositati nella cancelleria della Corte, il 2 maggio, il 23 maggio e il 20 settembre 1979, le ricorrenti, dipendenti della Commissione, chiedono in sostanza che venga dichiarato che loro spetta la riduzione fiscale supplementare, equivalente al doppio dell'assegno per figli a carico.

2 L'art. 3, n. 4, 2° comma, del regolamento del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 260, relativo alle condizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità Europee (GU n. L 56, pag. 8) recita:

«Per ciascun figlio a carico della persona soggetta all'imposta e per ciascuna persona assimilata a un figlio a carico a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, si effettua una detrazione supplementare equivalente al doppio dell'ammontare dell'assegno per figlio a carico».

3 L'art. 2 dell'all. VII dello Statuto recita:

«1. Il funzionario che abbia uno o più figli a carico beneficia ... di un assegno ... per ogni figlio a carico.

2. È considerato figlio a carico il figlio legittimo, naturale o adottivo del funzionario o del coniuge, che sia effettivamente mantenuto dal funzionario.

...

6. Il figlio a carico ai sensi del presente articolo dà diritto a un solo assegno per figlio a carico, anche se i genitori appartengono a due diverse istituzioni delle tre Comunità europee.»

4 I coniugi Allo hanno due figli, nati nel 1967 e nel 1974, rispettivamente. I coniugi Campogrande hanno tre figli, nati nel 1966, 1967 e 1968 rispettivamente.

5 Il 24 ottobre 1978, la sig.ra Sorasio-Allo presentava reclamo, in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto dei suoi oneri familiari nel calcolare la base imponibile per la determinazione dell'imposta comunitaria sulla sua remunerazione. Il 30 ottobre 1978 la sig.ra Aimo-Campogrande presentava reclamo per lo stesso motivo. Entrambi i reclami non hanno avuto risposta, il che è deplorevole.

6 Dall'entrata in servizio del sig. Allo fino al maggio 1979, l'imponibile della sua remunerazone è sempre stato decurtato per effetto delle riduzioni supplementari per i suoi due figli a carico. Dopo la promozione al grado A5 della consorte, la riduzione è stata trasferita sullo stipendio di quest'ultima, e soppressa per il sig. Allo. Il 16 maggio 1979, il sig. Allo presentava reclamo contro la decisione di abolizione delle riduzioni supplementari per i figli a suo carico; anche questo reclamo rimaneva senza risposta.

7 Con il primo mezzo, le ricorrenti invocano la violazione dell'art. 3, n. 4, 2° comma, del regolamento n. 260/68, in quanto è loro stata rifiutata la riduzione fiscale supplementare da parte della Commissione. Il diritto alla riduzione di cui trattasi presupporrebbe, come unico elemento necessario, che si abbia almeno un figlio a carico, mentre l'art. 2, n. 2, 1° comma, dell'all. VII dello Statuto specifica che, in particolare, si considera figlio a carico il figlio legittimo del dipendente se questi lo mantiene effettivamente. L'art. 2, n. 6, dell'all. VII dello Statuto, che stabilisce che il figlio a carico dà diritto ad un solo assegno per figli a carico, anche se i genitori dipendono da due diverse istituzioni comunitarie, sarebbe del tutto estraneo alla nozione di figlio a carico e alla determinazione della quota imponibile della remunerazione.

8 La Commissione, dal canto suo, osserva che la riduzione fiscale rappresenta in realtà un assegno per figlio a carico complementare a quello contemplato dall'art. 67, n. 1, dello Statuto. Questa riduzione, che tecnicamente va a vantaggio del dipendente cui spetta la remunerazione, dovrebbe in realtà giovare al figlio a carico. Emergerebbe necessariamente dalla natura e dalla funzione della riduzione che essa può venir concessa solo una volta per ogni figlio a carico, anche se entrambi i genitori sono alle dipendenze delle Comunità europee.

9 Con un secondo mezzo, le ricorrenti deducono la violazione, da parte della Commissione, di principi e norme giuridiche, specie del principio di uguaglianza, del principio di giustizia distributiva e del principio di equità. La Commissione applicherebbe sistematicamente la riduzione supplementare nell'ipotesi di un dipendente che ha almeno un figlio a carico e il cui coniuge lavora, ma non alle dipendenze delle istituzioni della Comunitá e quindi anche se detto coniuge percepisce, dal canto suo, assegni per figli a carico che vengono defalcati da quelli spettanti al dipendente, e possono giungere ad annullarli, senza tener conto delle riduzioni fiscali di cui detto congiunto fruisce, sempre per il figlio a carico, in virtù del proprio regime fiscale nazionale.

10 Si porrebbero dunque in non cale i principi della parità di trattamento, di equità e di giustizia distributiva se non si concedesse detta riduzione al dipendente che ha almeno un figlio a carico, ma il cui coniuge dipende pure dalle Comunità e riscuote — in virtù della norma anticumulo dell'art. 2, n. 6, dell'all. VII dello Statuto — l'assegno per figli a carico.

11 In realtà la prassi criticata giungerebbe al risultato che, a parità di tutti gli altri elementi, due remunerazioni sarebbero soggette ad oneri fiscali diversi solo perché uno dei titolari percepisce gli assegni per figli a carico e non l'altro, e perché un dipendente delle Comunità, per il solo fatto che anche il coniuge è pure dipendente comunitario, verserebbe una imposta molto più alta di un collega che riscuote la stessa remunerazione e che ha gli stessi oneri familiari, il cui coniuge però lavora, ma non alle dipendenze della Comunità.

12 La Commissione replica che non si tratta nella fattispecie di raffrontare la situazione delle ricorrenti a quella di un dipendente ipotetico che si trova in una situazione paragonabile, ma il cui coniuge lavori, ma non alle dipendenze della Comunità. L'imperativo della parità di trattamento è soddisfatto se la sua osservanza è garantita dalla disciplina emanata dal legislatore comunitario, senza che sia prescritto, né d'altronde possibile, prendere in considerazione elementi esterni a questa disciplina, come il luogo ove il dipendente

spende il suo stipendio o il regime fiscale nazionale che disciplina la remunerazione del coniuge di detto dipendente.

13 Le ricorrenti criticano il punto di vista della Commissione osservando che, per quel che riguarda l'assegno per figli a carico, la disciplina comunitaria prescrive che il dipendente dichiari eventuali assegni analoghi percepiti da altra fonte, giacché questi assegni vengono defalcati da quelli versati in virtù degli artt. 1, 2 e 3 dell'all. VII dello Statuto. Per contro, una disposizione simile non esiste per quel che riguarda la riduzione fiscale spettante d'altra fonte al coniuge del dipendente, e quindi la riduzione fiscale del coniuge di un dipendente che lavori, ma non alle dipendenze delle Comunità, non viene defalcata da quella del dipendente. Questo trattamento sarebbe discriminatorio e, quindi, illegittimo.

14 La Commissione respinge il punto di vista delle ricorrenti. L'assegno per figli a carico è versato mensilmente, al pari degli assegni familiari corrisposti nei vari Stati membri e il dettame che vieta il cumulo comunitario non incontra difficoltà d'ordine pratico nella sua amministrazione. Per contro, la riduzione fiscale comunitaria è concessa mensilmente, pur se la riduzione fiscale per figli a carico, negli Stati membri, viene calcolata su base annua. Inoltre la riduzione fiscale concessa dagli Stati membri è calcolata in base alle varie norme nazionali disciplinanti l'imposta sul reddito, quindi non sarebbe possibile per l'amministrazione comunitaria calcolare la sua incidenza fiscale sui redditi imponibili.

15 L'analisi dei mezzi invocati dalle ricorrenti induce a respingerli. È vero che le vigenti norme non escludono espressamente che la riduzione fiscale sia concessa a ciascuno dei due coniugi dipendenti dalle Comunità, tuttavia siffatta esclusione corrisponde allo scopo e all'economia del sistema. La riduzione fiscale per figli a carico ha senso solo se è concessa per motivi sociali connessi all'esistenza del figlio e alle spese per il suo mantenimento. L'art. 3, n. 3, del regolamento n. 260/78 stabilisce che l'assegno per figlio a carico viene defalcato dall'imponibile per il calcolo dell'imposta. È su questo sfondo che si deve vedere l'art. 4, 2° comma, che stabilisce che per ogni figlio a carico si

opera una riduzione «supplementare» equivalente al doppio dell'importo dell'assegno per figlio a carico.

16 È pacifico che, in forza del n. 6 dell'art. 2 dell'allegato VII dello Statuto, il figlio a carico fa insorgere il diritto ad un solo assegno per figli a carico, anche se i genitori dipendono da due diverse istituzioni comunitarie. Il n. 2 dello stesso articolo stabilisce che si considera figlio a carico il figlio del dipendente o del suo coniuge che è effettivamente mantenuto dal dipendente. È assurdo sostenere che un figlio possa essere contemporaneamente mantenuto effettivamente e totalmente da ciascuno dei genitori. In questi casi, se i due genitori sono entrambi dipendenti comunitari, le istituzioni applicano per analogia le disposizioni dell'art. 1, n. 4, dell'allegato, che stabilisce che, se, in virtù delle disposizioni di detto art. 1, due coniugi, entrambi dipendenti delle Comunità, hanno entrambi diritto agli assegni di famiglia, questi vengono corrisposti solo al coniuge che percepisce lo stipendio base più alto. Applicando analogicamente questa norma, dalla data della promozione della sig.ra Sorasio-Allo, l'assegno per figli a carico è stato versato alla consorte e non più al sig. Allo.

17 Giustamente la Commissione ha fatto osservare che, per l'applicazione dell'art. 3, n. 4, secondo comma, un figlio non si può considerare effettivamente mantenuto da ogni singolo genitore individualmente, cosicché esso, se non dà diritto che ad un solo assegno a norma dell'allegato VII dello Statuto e dell'art. 3, n. 3, del regolamento n. 260/68, non fa insorgere nemmeno il diritto a una riduzione «supplementare» ai sensi dello stesso numero.

18 Per quel che riguarda la presunta violazione del principio di uguaglianza, il regime fiscale delle Comunità è un regime autonomo, che si applica indipendentemente dai regimi nazionali ed è nel giusto la Commissione, allorché sostiene che le situazioni ipotetiche prospettate dalle ricorrenti non sono paragonabili. Il principio di uguaglianza non prescrive che si tenga conto delle eventuali disparità che possono risultare dal sovrapporsi del sistema comunitario con quello nazionale.

19 Ne consegue che i ricorsi non sono fondati e vanno respinti.

Sulle spese

20 A norma dell'art. 69, § 2 del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Le ricorrenti sono rimaste soccombenti e le spese van poste a loro carico. Tuttavia, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, le spese sostenute dalla Comunità nelle controversie con i propri dipendenti restano a carico della stessa.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1° I ricorsi sono respinti.

2° Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa sostenute.

Koopmans O'Keeffe Bosco

Così pronunziato a Lussemburgo, il 27 novembre 1980.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Prima Sezione
T. Koopmans